Aiello del Friuli | Bagnaria Arsa | Bicinicco | Campolongo Tapogliano | Cervignano del Friuli

Chiopris Viscone | Fiumicello Villa Vicentina | Palmanova | Ruda | Terzo Di Aquileia | Torviscosa

Unione Agro Aquileiese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

COPIA

ANNO 2020

N. 2 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2020–2022 DELL'UTI AGRO AQUILEIESE – ART. 13, COMMA 11 DELLA L. N. 26/2014 E S.M.I.

L'anno 2020 , il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 19:10 nella sala consigliare del Comune di Cervignano del Friuli si è riunita l'Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano:

COMUNE			
Cervignano del Friuli	SAVINO GIANLUIGI	Sindaco	Presente
Aiello del Friuli	BANDIROLI MARIA TERESA	Assessore delegato	Presente
Bicinicco	TURELLO PAOLA	Sindaco	Presente
Bagnaria Arsa	TIUSSI CRISTIANO	Sindaco	Assente
Campolongo Tapogliano	URBAN ALBERTO	Sindaco	Presente
Chiopris-Viscone	PERUSIN RAFFAELLA	Sindaco	Presente
Fiumicello Villa Vicentina	SGUBIN LAURA	Sindaco	Assente
Palmanova	MARTINES FRANCESCO	Sindaco	Presente
Ruda	LENARDUZZI FRANCO	Sindaco	Presente
Terzo d'Aquileia	QUAINI GIOSUALDO	Sindaco	Presente
Torviscosa	FASAN ROBERTO	Sindaco	Presente

Assiste il Segretario UTI dott. MANTO Giuseppe.

Constatato il numero dei componenti l'Assemblea intervenuti, in forza dell'art. 16 comma 2 lett. c) dello Statuto dell'Unione assume la presidenza il dott. SAVINO GIANLUIGI Sindaco di Cervignano del Friuli nella sua qualità Presidente dell'Unione, il quale espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della pratica;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

RITENUTO di procedere con votazione palese per alzata di mano dei componenti presenti;

AVENTI DIRITTO AL VOTO: 11

PRESENTI: 9

FAVOREVOLI: unanimità.

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, dai componenti presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2020–2022 DELL'UTI AGRO AQUILEIESE – Art. 13, comma 11 della L. n. 26/2014 e s.m.i.

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito il "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e successive integrazioni e modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell'art. 7 e dell'art.56 quater della medesima legge, è stata istituita l'UTI AGROAQUILEIESE;

RICORDATO che l'Unione è costituita di diritto ai sensi dell'art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia e Torviscosa; i seguenti comuni, previsti dal Piano di riordino in questa Unione, non hanno provveduto a deliberare né l'approvazione dello Statuto entro la data del 15 aprile 2016 e neppure l'ingresso in Unione entro il 15.09.2016: Gonars, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Visco mentre invece il Comune di Aquileia non aderisce più a far data dal 01.01.2020.

DATO ATTO che a tutt'oggi sono stati attivati in Unione i seguenti servizi/funzioni:

- *elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;*
- *statistica;*
- *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;*
- *Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati*;
- *la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale*;
- *gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;*
- *gestione dei servizi tributari;*
- *Sistema Locale dei Servizi Sociali dei Comuni;*

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 18 luglio 2019 con la quale è stato eletto il Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Cervignano del Friuli, Dott. Gianluigi Savino;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 5 del 12.06.2018 con cui lo scrivente responsabile è stato nominato Responsabile del servizio Economico Finanziario dell'Uti Agro Aquileiese per il periodo 13.06.2018 – 31.12.2019 e il successivo Decreto n. 2 del 22.01.2019 con il quale l'incarico è stato prorogato fino al 31.01.2020

RICHIAMATE altresì:

- la L.R. n. 18/2015 : "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;
- la L.R. 28/2019, art.10, comma 14, con cui si autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare un fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015;
- la L.R. n.72 del 13.12.2019: "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022";
- la L.R. n. 73 del 13.12.2019: "Legge di stabilità 2020";

PRESO ATTO che l'art.50 della L.R. n.18/2015 prevede che le UTI si avvalgano del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino a

costituzione dei medesimi da parte dell'Uti stessa;

PRESO ATTO che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 11 del 26.07.2018 è stato nominato il Revisore dei Conti dell'U.T.I. Agro Aquileiese per il periodo 22.08.2018 - 21.08.2021, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. Del 28.02.2017;

DATO ATTO che con decorrenza 01.01.2015 tutta la disciplina contabile è stata riordinata con la chiusura della fase di sperimentazione ed introduzione generale del nuovo ordinamento, ovvero l'avvio della nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO in tema di termini per l'adozione del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022:

- l'art. 13 della L.R. n. 26/2014 e s.m.i. che testualmente recita:
  al comma 10, lett.c) prevede che l'Assemblea dei Sindaci deliberi in ordine ai:
  documenti contabili fondamentali e relative variazioni;
  al comma 11 prevede che:
  L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri;
- l'art. 38, comma 2, della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) che ha precisato che le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni;
- la mancanza di una legge regionale che fissi direttamente una specifica tempistica per l'anno 2020, a modifica di quella definita a livello statale;
- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale gli Enti locali deliberano il Bilancio annuale di previsione entro il 31/12 di ciascun anno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n.295 del 17.12.2019, con cui si è differito il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022, al 31 marzo 2020;

PRESO ATTO, inoltre, dell'assenza di uno specifico decreto del Ministero dell'Interno che autorizza l'avvio dell'esercizio provvisorio, essendo tale previsione già contenuta in una disposizione di legge – art.163, comma 3 del TUEL;

RILEVATO che con il citato D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

CONSIDERATO che:

- l'art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) dispone che i bilanci di previsione finanziario degli enti locali vengano deliberati annualmente, si riferiscano almeno ad un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre, salvo proroghe definite con legge statale, ovvero con decreto del Ministero dell'Interno, il bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, all'art.170 prevede che il Documento unico di programmazione sia il "presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione (comma 5)";

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dai Titoli e Tipologie per l'entrata e dai Titoli - Missioni e Programmi per la spesa;
- che per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;
- in aderenza al principio generale n. 2 della competenza finanziaria, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- le voci previsionali di entrata e spesa sono iscritte in bilancio in base a ciò che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui – Bilancio di cassa per il primo anno;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 48 del 05.12.2019 avente ad oggetto "PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2020–2022 DELL'UTI AGRO AQUILEIESE – Art.13, comma 11 della L.. n.26/2014 e s.m.i." che in questa sede si fa propria;

PRECISATO che con nota Prot Pec n.11899 del 10.12.2019, la suddetta delibera con i relativi allegati, è stata trasmessa ai singoli Comuni aderenti all'Unione affinché si esprimano in merito, così come previsto all'art.13, comma 11, della L.R. n.26/2014;

RILEVATO che non risultano espresse valutazioni negative da parte dei consigli dei Comuni chiamati ad esprimersi in merito alla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati dell'Uti Agro Aquileiese;

CONSTATATO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base:

a) alle indicazioni fornite dall'Amministrazione dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020, 2021 e 2022;
b) alle disposizioni legislative regionali al momento in vigore e contenute nella L.R. 29/2018, per ciò che attiene l'unico trasferimento erogato dalla Regione, riguardante i soli fini istituzionali – trattasi della c.d. Quota per il funzionamento e l'attività istituzionale – Quota A - ;
c) alle richieste dei Titolari di Posizione Organizzativa dell'Ente e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020, 2021 e 2022;
d) alle disposizioni di cui alla deliberazione ADS n.5 del 11.04.2019 e s.m.i. in merito alla modalità di gestione delle funzioni trasferite a decorrere dall'esercizio 2020;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 31 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)", che ha modificato l'ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali;

CONSTATATO, inoltre, che:

- con la L.R. n. 21 del 29.11.2019 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), viene delineato un nuovo assetto del sistema Regione – Autonomie locali, volto a ridefinire il quadro delle forme collaborative tra Comuni (gestione associata di funzioni e servizi, convenzioni, fusioni di Comuni e previsione delle Comunità);

- la sopra citata L.R. n.21/2019 disciplina anche la fase transitoria per il definitivo superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e la loro cancellazione dall'ordinamento regionale, che dovrà concludersi entro il termine del 31 dicembre 2020;

PRECISATO che, nonostante il superamento delle UTI a decorrere dall'esercizio 2021, il bilancio di previsione 2020-2022 riporta le previsioni anche per gli esercizi 2021 e 2022 in quanto necessarie alla corretta gestione dell'esercizio 2020 e degli anni precedenti al 2020. Gli uffici, infatti, avviano o hanno avviato gare a carattere pluriennale per le quali, quindi, necessita avere la copertura finanziaria, seppur poi la stessa sia data da un nuovo ente che, però, in questa fase è ancora in attesa di definizione;

PRECISATO, inoltre, che nel fare le previsioni di bilancio di parte corrente, per le funzioni che rientreranno in gestione presso i Comuni, così come stabilito con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5/2019 e s.m.i., le spese sono state stanziate per soli sei mesi, ipotizzando il termine della funzione in Unione dal 01 luglio 2020;

EVIDENZIATO che NON si è provveduto ad inserire in bilancio l'opportuna voce di stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto da una puntuale verifica e confronto con il Servizio Sociale dei Comuni, Responsabile delle entrate dell'Unione oggetto di FCDE, pertanto di supposta dubbia e difficile esazione, si è giunti alla conclusione che seppur la previsione di tali risorse sia collocata al Titolo 3° dell'entrata e si tratti, tutto sommato, di un'entrata potenzialmente "a rischio" incassi, in realtà per le stesse sarà sempre assicurata una copertura al 100% dello stanziamento essendo co-obbligati i Comuni fruenti del S.S.C. a sostenerne i costi qualora l'utenza risulti inadempiente e non provveda, quindi, ai dovuti pagamenti;

VISTO il prospetto esplicativo del presunto Avanzo di Amministrazione 2019 - **Allegato Sub.D)** – che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e dal quale si evince il Risultato di Amministrazione presunto riferito all'anno 2019, quantificato in **€ 151.958,70**;

PRECISATO che non si è provveduto, in questa sede di bilancio previsionale 2020-2022, ad applicare alcuna quota di Avanzo Presunto di Amministrazione 2019;

DATO ATTO che in Unione non vi sono entrate riferite a proventi da concessioni edilizie;

RILEVATO che il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

RICORDATO che:
- con deliberazione UDP n. 30 del 31.07.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 20221;
- con deliberazione ADS n. 11 del 31.07.2019 è stato presentato ed approvato il DUP per il triennio 2020-2022 rinviando alla nota di aggiornamento l'eventuale adeguamento qualora variasse il quadro normativo di

riferimento statale e regionale e qualora vi fossero dei mutamenti degli obiettivi operativi dell'Ente, così come chiarito dalla Commissione Arconet (faq n. 10);

RILEVATO che, successivamente alle succitate deliberazioni, sono state adottate alcune modifiche legislative e l'Amministrazione dell'UTI ha ritenuto, sulla base delle linee programmatiche, di integrare alcuni aspetti della programmazione dell'Ente;

RICORDATO che il termine per l'approvazione del DUP qualora non sia stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione è fissato, in base all'art. 170, comma 1, secondo periodo del Tuel, al 15 novembre di ciascun anno, in considerazione del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario indicato, quale termine ordinario, al 31 dicembre di ciascun anno;

EVIDENZIATO che il termine del 15 novembre è un termine ordinatorio, non perentorio (come chiarito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nel corso della seduta del 18 febbraio 2016), pertanto, al fine di rendere il documento di programmazione veritiero rispetto alle disponibilità finanziarie dell'ente, si è ritenuto opportuno procedere alla stesura della nota di aggiornamento ad un momento successivo rispetto a quanto definito dalla normativa e comunque idoneo all'approvazione del Bilancio 2020-2022 entro il termine del 31/12/2019, ora prorogato al 31.03.2020;

PRECISATO che il documento di programmazione deve rispondere alle esigenze dell'Unione, nell'ottica di una stesura che serva quale strumento di programmazione, oltre a dover avere una piena corrispondenza con il quadro normativo di riferimento e a configurarsi quale atto propedeutico alla stesura dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020 – 2022;

CONSIDERATO che la nota di aggiornamento del DUP si configura come lo schema del DUP definitivo e viene presentata unitamente allo schema di bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO l'allegato schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022, predisposto dal Servizio Finanziario dell'Ente, in collaborazione con gli Uffici dell'Ente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione UTI, a modifica del DUP approvato con precedente deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 11, che in questa sede, quindi, si va a modificare, integrare e quindi a riapprovare, dando atto che la programmazione in esso contenuta trova esatta corrispondenza nell'allegato Bilancio di Previsione 2020-2022 - **Allegato Sub. A)**;

CONSIDERATO l'obbligo di ottenere il parere dell'organo di revisione sul Documento Unico di Programmazione e sul Bilancio di Previsione, solo all'atto dell'approvazione finale dei suddetti documenti da parte dell'Assemblea dei Sindaci, e, pertanto, in questa sede - **Allegato Sub. O)**; ;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.11 del Principio Contabile applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs n.118/2011) in questa sede di andrà ad approvare anche la "Nota integrativa al Bilancio di previsione 2019-2021" - **Allegato Sub.C);**

RIBADITO che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art.1, comma 821, della L.145/2018, secondo il quale a decorrere dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio NON negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO pertanto che, a normativa vigente, anche per l'esercizio 2020 e triennio 2020-2022, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

PRESO ATTO che con l'art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015, così modificato dall'art.9, comma 18, della LR n.44/2017, si è stabilito che le UTI siano soggette al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 31.07.2019, esecutiva a norma di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018, quantificando il risultato di

amministrazione complessivo in Euro € 865.966,50;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

PRECISATO che:
- con riferimento alle tariffe da applicare a ciascun fruitore del servizio di confezionamento e consegna dei pasti a domicilio, si applicherà la "tariffa base" adeguata al costo unitario del servizio come disposto con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 47 adottato in data 29.11.2019, mentre sarà mantenuta la percentuale di copertura del costo così come definita nel 2019;

- con riferimento alle tariffe da applicare a ciascun fruitore del servizio di assistenza domiciliare, la percentuale di copertura del costo applicata nel 2019, rimarrà invariata nell'esercizio 2020;

EVIDENZIATO che nella previsione del bilancio in approvazione con il presente atto si sono inseriti,
tra le entrate:
- i trasferimenti regionali per le Funzioni del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i.;
- i trasferimenti regionali – Fondo Ordinario Transitorio Uti - necessari alla copertura sia dei costi diretti delle funzioni trasferite in Uti che di quelli inerenti le c.d. Funzioni trasversali necessari alla sopravvivenza dell'Unione;

tenendo conto, per entrambi i suddetti trasferimenti, di quanto indicato alla L.R. n.29/2018 e L.R. n.31/2018;
tra le spese:
- l'ammontare complessivo presunto delle spese necessarie alla gestione delle funzioni trasferite in Unione – Spese sia correnti che in conto capitale;
- per quanto concerne le spese correnti, gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni istituzionali e dei servizi attribuiti all'Ente, contraendo in maniera rilevante le scelte che non fossero riconducibili a spese obbligatorie o non comprimibili, individuando criteri di impiego che non rispondano ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- per quanto riguarda le spese per lavoro flessibile sottoposte ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., si dà atto che nel bilancio previsionale 2020-2022 NON è stata prevista alcuna una spesa. Il dato, pertanto, è pari a ZERO;

RIBADITO che lo schema di bilancio tiene conto delle indicazioni fornite dagli Uffici dell'Unione, dall'Amministrazione, nonché delle esigenze dei servizi, in omogeneità con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

RILEVATO che:
- i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo come disposto dall'art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;
- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio rispettano i limiti stabiliti dall'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;
- nel bilancio di previsione pluriennale, per le motivazioni più sopra già esposte, NON è stato iscritto il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) come richiesto dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
- NON viene applicata al bilancio di previsione in esame alcuna quota del risultato di amministrazione presunto 2019;
- lo schema del Bilancio di Previsione 2020-2022, inoltre, è predisposto nel rispetto delle nuove disposizioni dettate in tema di concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, dalla Legge di stabilità 2019 che richiama la disciplina del pareggio di bilancio, che consiste nel conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza (sia in fase di previsione che di rendiconto), nonostante l'Uti non ne abbia l'obbligo se non dall'esercizio 2024;
- l'Unione non ha in essere debiti o mutui e non ne programma la contrazione per il triennio qui considerato;

VISTO, inoltre, l'art.10, comma 2, della L.R. 24/2016 che modifica l'art.8 della L.R n.18/2015 aggiungendo dopo il comma 5, il comma 5 bis che testualmente recita:

5 bis. *I comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.*

Ne consegue, al fine di conseguire una chiusura del Bilancio previsionale 2020-2022 in "equilibrio" ovvero "a pareggio" delle spese con le entrate, la previsione di una compartecipazione ai costi da parte dei Comuni aderenti all'Uti stessa, dando atto sin d'ora che la stessa sarà rimodulata e corretta, in più o in meno con apposita variazione di bilancio, durante la gestione 2020;

RITENUTO opportuno precisare sin d'ora che le previsioni 2020-2022 potrebbero essere oggetto di variazioni, soprattutto in conseguenza:

- delle eventuali modifiche dell'assetto strutturale dell'Unione;
- dell'avvio di eventuali convenzioni con i comuni aderenti all'UTI per la gestione di servizi;
- della necessità di integrare o prevedere la compartecipazione dei singoli comuni aderenti all'Uti Agro Aquileiese, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione all'Unione, qualora le risorse attualmente previste a bilancio si rilevassero insufficienti a sostenere i costi, sia diretti che indiretti, necessari all'esercizio delle funzioni trasferite;
- all'integrazione di poste derivanti:
  a) dalla gestione in generale;
  b) da ulteriori nuove indicazioni dell'Assemblea;
  c) da interventi legislativi in merito;

RICHIAMATA:

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 29 del 18.07.2019 avente ad oggetto: "Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021. Verifica delle eccedenze. Dotazione Organica" con la quale si è approvato il piano triennale 2019/2021 del fabbisogno di personale;
- l'atto adottato dal Presidente dell'Unione del 04.01.2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Unione stessa;

DATO ATTO che, in base al disposto di cui al comma 4 dell'art. 6 del D.lgs 165/2001, il piano del fabbisogno del personale, prima di procedere a nuove assunzioni nel 2020, sarà aggiornato in coordinamento con la programmazione economico finanziaria ed in rapporto funzionale diretto con il PEG;

PRECISATO che a decorrere dall'esercizio 2019, ai sensi dell'art.21, comma 6, del D.Lgs.n.50/2016 ed in esecuzione a quanto stabilito dal 9° decreto correttivo di Arconet del 29.08.2018 succitato, gli Enti Locali sono tenuti a predisporre le schede biennali per l'acquisto di beni e servizi d'importo superiore ad € 40.000,00 da allegare anch'esse al DUP, facendone parte integrante e sostanziale dello stesso. Per l'UTI AgroAquileiese sono state predisposte due schede consultabili nel DUP stesso ed inerenti i seguenti servizi:

- SERVIZIO DI TRASPORTO CON ASSISTENZA PER PERSONE DISABILI PER I COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE;

- N. 2 SERVIZI ACCOGLIENZA COMUNITA' MINORI;

- SERVIZIO DELLO SPORTELLO DI PROMOZIONE E SUPPORTO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (L.R. 19/2010 e s.m.i.);

DATO ATTO che il Tesoriere dell'Ente è individuato nel "CREDITO COOPERATIVO FRIULI CREDIFRIULI – Società Cooperativa", con sede a Udine, Via Giovanni Paolo II n°27 e corrisponde al medesimo Tesoriere del Comune Capofila fino a nuovo affidamento (art.50, L.R. n.18/2015);

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio dell'Uti Agro Aquileiese 2020/2022 con funzione autorizzatoria;

VISTO, quindi, lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 – schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – **Allegato Sub.B)**;

RICHIAMATI:
- il vigente regolamento di contabilità, art. 10, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;
- il punto 9.3 del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che delinea la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO, inoltre, il parere dell'Organo di Revisione contabile dell'Ente redatto secondo il disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b) del Dlgs. 267/2000 formulato in data 11.12.2019 ed assunto al Protocollo n. 12029 del 13.12.2019 - **Allegato Sub.O)**;

PRESO ATTO che con la Legge n.157 del 19.12.2019, di conversione del c.d. Decreto Fiscale n.124 del 26.10.2019, a decorrere dal 2020 saranno disapplicati i seguenti vincoli di spesa che erano tenuti ad osservare gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali:

Tipologia spesa o procedura	Riferimenti normativi
Stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni	D.L. n. 112/2008 art. 27, comma 1
Studi e consulenze	D.L. n. 78/2010 art. 6, comma 7
Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza	D.L. n. 78/2010 art. 6, comma 8
Sponsorizzazioni	D.L. n. 78/2010, art.6, comma 9
Missioni	D.L. n. 78/2010, art.6, comma 12
Formazione	D.L. n. 78/2010, art.6, comma 13
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonchè acquisto di buoni taxi	D.L. n. 66/2014, art.15, comma 1
Comunicazione all'AGCOM delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario	Legge n. 67/1987 art. 5, commi 4 e 5
Adozione piano razionalizzazione delle dotazioni strumentali	Legge n. 244/2007 art. 2, comma 594
Rispetto procedura da osservare per gli acquisti di immobili	D.L. n. 98/2011 art. 12, comma 1-ter
Locazione e manutenzione di immobili	D.L. n. 66/2014, art.24

indipendentemente dalla data di approvazione del Bilancio Previsionale e/o del Conto del Bilancio. Conseguentemente, con la suddetta legge, tutte le premialità introdotte dall'art.21-bis, comma 2 del D.L. n.50/2017 e dall'art.1, comma 905 della L.n.145/2008, sono abrogate;

PRECISATO che per quanto riguarda il vincolo di contenimento della spesa inerente la formazione NON obbligatoria del personale dipendente, dal 2020, non trova oggi applicazione anche ai sensi dell'articolo 57, c.2 del Decreto Legge n. 124/2019 ed oggetto della conversione succitata;

PRESO ATTO, alla luce di quanto su esposto, che rimane invece confermato il solo vincolo di spesa relativo al limite per "Lavoro flessibile" – D.L. n.78/2010, Art.9, comma 28 - ;

VISTI, pertanto:
- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
- la nota di aggiornamento al D.U.P. ad integrazione, modifica ed aggiornamento del DUP approvato con atto ADS n. 11 del 31.07.2019;

EVIDENZIATO che in applicazione dell'art.10, comma 6, della L.R. n.24/2016, le Unioni territoriali intercomunali applicano la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017;

DATO ATTO che:

- il Conto del Bilancio 2018 è stato approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci ed è consultabile al seguente link: http://www.agroaquileiese.utifvg.it/index.php?id=7340

- l'Uti AgroAquileiese NON ha approvato un Conto Consolidato 2018 in quanto non possiede quote azionarie in Società – Link: http://www.agroaquileiese.utifvg.it/index.php?id=7761

RITENUTO, a mero titolo conoscitivo, di allegare al presente atto, al fine di trasmetterlo all'Assemblea dei Sindaci, anche copia del bilancio 2020-2022 articolando le tipologie in categorie e i programmi in macroaggregati:

VISTI, inoltre:
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del F.V.G";
- la L.R. 11 marzo 2016, n. 3;
- il vigente regolamento di contabilità dell'UTI, approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 25 del 29.11.2017, aggiornato alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- lo Statuto dell'Unione;
- la L.R. 17 luglio 2018, n.18 "La disciplina della finanza locale del F.V.G."
- il DM n. 14 del 16.01.2018;
- L.R. 13 dicembre 2019, n. 73 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020 – 2022";
- L.R. 13 dicembre 2019, n. 72 "Legge di stabilità 2020;
- Il Decreto Legislativo n.50/2016 – Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'art.21;
- La legge n.157 /2019 di conversione del D.L. n.124/2019;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00;

Vista la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;

SI PROPONE

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:

1) approvare i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020-2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici oltre che ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

A) la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, redatta sulla base delle disposizioni degli articoli 170 e 174 del D.Lgs. 267/2000 e dell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio), in considerazione delle modifiche normative ed organizzative sopravvenute successivamente all'approvazione del DUP 2020-2022, dando atto che la programmazione in essa contenuta trova esatta corrispondenza nell'allegato Bilancio di Previsione 2020-2022. Si dà atto che il presente documento di programmazione è propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e nella sua stesura si è tenuto conto delle risorse a disposizione

dell'Amministrazione, nonché dell'effettiva disponibilità di impiego – **Allegato Sub. A)**;

B) lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri – **Allegato Sub. B);**

C) gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11, comma 3, del D.Lgs 118/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione – **Allegato Sub.D);**
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato – **Allegato Sub.E);**
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità – **Allegato Sub.F);**
- la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione – **Allegato Sub.C);**
- Piano degli Indicatori Sintetici di Bilancio, Indicatori Analitici delle Entrate e Indicatori Analitici delle spese **– Allegato Sub.G);**
- il prospetto degli equilibri di bilancio – **Allegato Sub.H);**
- il Quadro generale riassuntivo – **Allegato Sub.I);**
- la tabella relativa ai nuovi parametri Obiettivi Ente strutturale deficitario - **Allegato Sub.L);**;

Si dà atto che:

- il prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento, lo stesso non sarà redatto ed allegato in quanto si è in assenza degli elementi necessari alla sua predisposizione, ovvero l'UTI non ha mai contrato mutui e non ne prevede di sottoscrivere nel triennio considerato 2020-2022;
- il prospetto riferito alla determinazione del FCDE ha valore pari a zero in quanto da una puntuale verifica e confronto con il Servizio Sociale dei Comuni, Responsabile delle entrate dell'Unione oggetto di FCDE, pertanto di supposta dubbia e difficile esazione, si è giunti alla conclusione che seppur la previsione di tali risorse sia collocata al Titolo 3° dell'entrata e si tratti, tutto sommato, di un'entrata potenzialmente "a rischio" incassi, in realtà per le stesse sarà sempre assicurata una copertura al 100% dello stanziamento essendo co-obbligati i Comuni fruenti del S.S.C. a sostenerne i costi qualora l'utenza risulti inadempiente e non provveda, quindi, ai dovuti pagamenti;
- non si è provveduto, in questa sede di bilancio previsionale 2020-2022, ad applicare alcuna quota di Avanzo Presunto di Amministrazione 2019;

2) allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la Relazione del Revisore Unico del Conto – **Allegato Sub. O)**;

3) Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalle varie Leggi di Bilancio e non Regionali e Statali e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012 e s.m.i., in vigore al momento della redazione da parte dell'UDP, del bilancio previsionale 2020-2022;

4) Di prendere atto dei contenuti dell'art.10, comma 2, della L.R. 24/2016 che modifica l'art.8 della L.R n.18/2015, aggiungendo dopo il comma 5, il comma 5 bis che testualmente recita:
5 bis. *I comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse;*
Ne consegue, al fine di conseguire una chiusura del Bilancio previsionale 2020-2022 in "equilibrio" ovvero "a pareggio" delle spese con le entrate, la previsione di una compartecipazione ai costi da parte dei Comuni aderenti all'Uti stessa, dando atto sin d'ora che la stessa sarà rimodulata e corretta, in più o in meno con apposita variazione di bilancio, durante la gestione 2020;

5**)** Di stabilire sin d'ora che le previsioni 2020-2022 potrebbero essere oggetto di variazioni durante il corrente esercizio, soprattutto in conseguenza:

- delle eventuali modifiche dell'assetto strutturale dell'Unione;

- dell'avvio di eventuali convenzioni con i comuni aderenti all'UTI per la gestione di servizi;
- della necessità di integrare o prevedere la compartecipazione dei singoli comuni aderenti all'Uti Agro Aquileiese, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione all'Unione, qualora le risorse attualmente previste a bilancio si rilevassero insufficienti a sostenere i costi, sia diretti che indiretti, necessari all'esercizio delle funzioni trasferite;
- all'integrazione di poste derivanti:
  a) dalla gestione in generale;
  b) da ulteriori nuove indicazioni dell'Assemblea;
  c) da interventi legislativi in merito;

6) Di precisare che:

- nonostante il superamento delle UTI a decorrere dall'esercizio 2021, il bilancio di previsione 2020-2022 riporta le previsioni anche per gli esercizi 2021 e 2022 in quanto necessarie alla corretta gestione dell'esercizio 2020 e degli anni precedenti al 2020. Gli uffici, infatti, avviano o hanno avviato gare a carattere pluriennale per le quali, quindi, necessita avere la copertura finanziaria, seppur poi la stessa sia data da un nuovo ente che, però, in questa fase è ancora in attesa di definizione;
- nel fare le previsioni di bilancio di parte corrente, per le funzioni che rientreranno in gestione presso i Comuni, così come stabilito con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5/2019 e s.m.i., le spese sono state stanziate per soli sei mesi, ipotizzando il termine della funzione in Unione dal 01 luglio 2020;

7) di dare atto che:

- il Conto del Bilancio 2018 è stato approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci ed è consultabile al seguente link: http://www.agroaquileiese.utifvg.it/index.php?id=7340
- l'Uti AgroAquileiese NON ha approvato un Conto Consolidato 2018 in quanto non possiede quote azionarie in Società – Link: http://www.agroaquileiese.utifvg.it/index.php?id=7761

8) di allegare al presente atto, così come trasmesso all'Assemblea dei Sindaci, copia del bilancio 2020-2022 articolando le tipologie in categorie e i programmi in macroaggregati – **Allegati Sub.M), Sub.M1), Sub. M2), Sub.M3)**;

9) di dare atto che con la Legge n.157 del 19.12.2019, di conversione del c.d. Decreto Fiscale n.124 del 26.10.2019, a decorrere dal 2020 saranno disapplicati i seguenti vincoli di spesa che erano tenuti ad osservare gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali:

Tipologia spesa o procedura	**Riferimenti normativi**
Stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni	D.L. n. 112/2008 art. 27, comma 1
Studi e consulenze	D.L. n. 78/2010 art. 6, comma 7
Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza	D.L. n. 78/2010 art. 6, comma 8
Sponsorizzazioni	D.L. n. 78/2010, art.6, comma 9
Missioni	D.L. n. 78/2010, art.6, comma 12
Formazione	D.L. n. 78/2010, art.6, comma 13
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonchè acquisto di buoni taxi	D.L. n. 66/2014, art.15, comma 1
Comunicazione all'AGCOM delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario	Legge n. 67/1987 art. 5, commi 4 e 5

Adozione piano razionalizzazione delle dotazioni strumentali	Legge n. 244/2007 art. 2, comma 594
Rispetto procedura da osservare per gli acquisti di immobili	D.L. n. 98/2011 art. 12, comma 1-ter
Locazione e manutenzione di immobili	D.L. n. 66/2014, art.24

indipendentemente dalla data di approvazione del Bilancio Previsionale e/o del Conto del Bilancio. Conseguentemente, con la suddetta legge, tutte le premialità introdotte dall'art.21-bis, comma 2 del D.L. n.50/2017 e dall'art.1, comma 905 della L.n.145/2008, sono abrogate. Si precisa che per quanto riguarda il vincolo di contenimento della spesa inerente la formazione NON obbligatoria del personale dipendente, dal 2020, non trova oggi applicazione anche ai sensi dell'articolo 57, c.2 del Decreto Legge n. 124/2019 ed oggetto della conversione succitata;

10) di dare atto che per quanto riguarda le spese per lavoro flessibile sottoposte ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., nel bilancio previsionale 2020-2022 NON è stata prevista tale tipologia di spesa;

11) di dare atto che ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015, così modificato dall'art.9, comma 18, della LR n.44/2017, si è stabilito che le UTI siano soggette al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024.

E, stante l'urgenza di deliberare in merito,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2020–2022 DELL'UTI AGRO AQUILEIESE – ART. 13, COMMA 11 DELLA L. N. 26/2014 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 09 gennaio 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 10 gennaio 2020.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente	Il Segretario UTI
F.to SAVINO GIANLUIGI	F.to MANTO Giuseppe
Sindaco	

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 03/02/2020 al 18/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Unione Agro Aquileiese, lì 03/02/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabina Andreuzza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:

☒ dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)

☐ al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Sabina Andreuzza

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 03/02/2020

Il Responsabile del Procedimento
Sabina Andreuzza